



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"**

**RIPARTIZIONE 2 – ASSEGNI DI RICERCA**

**DIVISIONE I – DIREZIONE II**

**Linee guida per assegniste di ricerca in caso di congedo per maternità**

**Sintesi normativa:**

**D. Lgs. N. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. In particolare l’art. 64 e i successivi decreti attuativi: DM 4/4/2002 e 12/07/2007 che prevedono per le Lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all’art. 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che la tutela della maternità avvenga nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.**

**L’art. 22 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che stabilisce: dall’anno 2011 vengono applicate agli assegni di ricerca le disposizioni di cui al DM 12 luglio 2007 e prevede un’integrazione da parte dell’Università per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, dell’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del predetto decreto, fino a concorrenza dell’intera mensilità dell’assegno di ricerca.**

**Con D.R. 1331 del 13 luglio 2020 è stato modificato il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca che richiama all’art. 16 comma 2 quanto previsto dalla normativa nazionale, all’art. 15 comma 5 disciplina i casi di sospensione dell’assegno e all’art. 15 comma 6 che prevede una quota aggiuntiva, nella misura dello 0,7% del relativo importo lordo, da destinare al fondo maternità appositamente istituito dall’Ateneo.**

**Circolare INPS N. 109/2018:**

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20109%20del%2016-11-2018.htm>

**CIRCOLARE INPS N. 71/2020:**

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2003-06-2020.htm>

L’assegnista deve utilizzare la modulistica allegata alla presente allegando le certificazioni richieste e inviarle a: [protocollo@pec.torvergata.it](mailto:protocollo@pec.torvergata.it)



## **Sospensioni per Maternità:**

- **Astensione obbligatoria (congedo di maternità)**
- **Astensione facoltativa (congedo parentale)**

### **ASTENSIONE OBBLIGATORIA**

**Dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza l'assegnista deve immediatamente darne comunicazione al Responsabile scientifico – tutor, al Direttore della Struttura di ricerca.**

E' previsto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che può essere così fruito dall'assegnista:

1. due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto;
2. in alternativa l'assegnista può usufruire della flessibilità del congedo di maternità sospendendo l'attività di ricerca 1 mese prima della data presunta e i 4 mesi successivi alla data del parto. In tal caso, prima dell'inizio del VII mese di gravidanza l'assegnista deve produrre un certificato rilasciato da un Medico del SSN o con esso convenzionato che attesti che la permanenza in servizio oltre il VII mese non pregiudica la salute della gestante e del nascituro. Sarà cura dell'assegnista produrre tale certificazione quando sarà convocata dal Servizio di Medicina del Lavoro per essere sottoposta a visita medica che confermerà o meno la possibilità di usufruire della flessibilità.
3. L'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio) ha modificato l'art. 16 del D.Lgs. 151/2010 prevedendo: *“in alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle Lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”*.

**In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non cambia.**

### **Domanda di indennità per congedo maternità (DM 12/07/2007)**

L'assegnista iscritta in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS presenta domanda di indennità per congedo di maternità, con l'obbligo di comunicare anche la scelta effettuata in riferimento alla flessibilità del congedo, online sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it) attraverso un servizio dedicato oppure rivolgendosi ad enti di patronato e intermediari INPS. Inoltre informazioni dettagliate possono essere fornite direttamente dall'INPS tramite il Contact center al numero 803 164 (da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile).

### **Integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS (comma 6, dell'art. 22 L. 240/2010)**

Poiché l'INPS versa solo una quota dello stipendio durante il congedo di maternità, al termine dello stesso l'assegnista è tenuta a inviare agli uffici competenti utilizzando la modulistica allegata, copia delle comunicazioni inps dalle quali si evince l'importo erogato, al fine di permettere al corretto calcolo dell'importo da integrare per colmare la differenza tra quanto ricevuto e l'intera mensilità. La scadenza del contratto è automaticamente prolungata dall'Ateneo per i giorni corrispondenti l'interruzione obbligatoria.

### **Ulteriori tutele introdotte dal decreto legge 3 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128:**

Con il predetto provvedimento sono state ampliate le tutele previste per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps, infatti tale norma segna uno spartiacque: per l'indennità relativa ai periodi di maternità o paternità iniziati il 5 settembre 2019 o successivamente è richiesta una sola mensilità di contribuzione. Mentre per il periodo precedente rimane il requisito delle tre mensilità (circolare inps n. 71/2020).

## **ASTENSIONE FACOLTATIVA**

### **Congedo parentale**

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei primi anni di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Tale congedo spetta anche alle assegniste iscritte alla gestione separata dell'inps per un massimo di 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino (circolare inps 109/2018).

I periodi di congedo parentale di entrambi i genitori, anche se fruiti in altra gestione o cassa previdenziale, non possono comunque superare complessivamente il limite dei sei mesi.

### **Trattamento economico durante il congedo parentale**

Durante la sospensione dell'attività di ricerca per congedo parentale l'Università sospende la retribuzione e l'assegnista iscritta in via esclusiva alla gestione separata riceverà dall'INPS una indennità pari a circa il 30% della retribuzione, previa domanda dell'interessata che deve essere presentata in modalità telematica: [www.inps.it](http://www.inps.it).

Il contratto sarà prolungato per lo stesso periodo del congedo usufruito dall'assegnista.

### **INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO**

E' diritto dell'assegnista usufruire dell'interdizione anticipata dal lavoro (ex art. 17 T.U.) quando la gravidanza è a rischio. In tal caso l'astensione dal lavoro è disposta dalla ASL competente in base alla residenza dell'interessata.

Sarà cura dell'assegnista trasmettere all'Università il Provvedimento di interdizione dal lavoro emesso dall'ASL, utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente.

Durante tale periodo l'Università sospenderà la retribuzione e l'assegnista dovrà fare apposita domanda all'INPS per il pagamento della relativa indennità.

### **INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA**

In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione e non viene riconosciuto il diritto al congedo obbligatorio.

Qualora l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza si verifichi dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione, la lavoratrice ha diritto al congedo di maternità post-partum di durata pari a 3 mesi.

In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo obbligatorio per maternità, la lavoratrice ha facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011).

### **CONGEDO DI PATERNITA'**

Il congedo di paternità è riconosciuto dal momento in cui si verificano determinati eventi riguardanti la madre del bambino, a prescindere dal fatto che la stessa sia lavoratrice o non lavoratrice. Il congedo di paternità spetta in caso di:

- ***morte o grave infermità della madre;***
- ***abbandono del figlio da parte della madre;***
- ***affidamento esclusivo del figlio al padre.***